

122.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	10
Missioni vevoli nella seduta del 25 marzo 2002	2	Atti di controllo e di indirizzo	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	6	Disegno di legge di conversione n. 1064 (approvato dal Senato) n. 2516	11
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 1 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	11
Ministro delle politiche agricole e forestali (Trasmissioni di documenti)	8	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	14
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	9	(Sezione 3 – Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	23
Nomina ministeriale (Comunicazione)	9	(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	30
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina	9	(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	31
		(Sezione 6 – Parere della V Commissione) .	31

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Biondi, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Pescante, Pisanu, Prestigiacomo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Istituzione della Fondazione "S. Pietro a Majella" » (2561);

RUZZANTE: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale » (2562);

SERENA: « Esenzione dalle imposte di bollo e di registro per i contratti di arruolamento e le convenzioni di imbarco dei pescatori marittimi » (2563);

SERENA: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detrazioni ai fini IRPEF delle spese sostenute per la sicurezza » (2564);

SERENA: « Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa » (2565).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 22 marzo 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 673. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2554);

S. 742. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (2555);

S. 753. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (*approvato dal Senato*) (2556);

S. 819. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2557);

S. 821. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 » (*approvato dal Senato*) (2558);

S. 886. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 » (*approvato dal Senato*) (2559);

S. 951. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (2560).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 905. — «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1534-B) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COSTA: «Norme in materia di determinazione, inquadramento e retribuzione del personale in servizio presso la Presidenza della Repubblica » (1807) *Parere delle Commissioni V e XI;*

COSTA: «Disciplina dell'uso degli autoveicoli delle amministrazioni dello Stato destinati al trasporto di persone » (1809) *Parere delle Commissioni II e V;*

COSTA: «Soppressione delle Autorità di controllo indipendenti » (1810) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI;*

GRANDI ed altri: «Disposizioni in materia di istruzione, formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia » (2058) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI e VII;*

SERENA: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia » (2196);

ENZO BIANCO: «Nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni e altre disposizioni in materia elettorale » (2335)

Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BERTINOTTI ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (2373) *Parere delle Commissioni II e IV;*

BIELLI ed altri: « Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo » (2435) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ ed altri: « Nuovo ordinamento della professione di avvocato » (1537) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XIV;*

COSTA: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di tutela del segreto professionale dei giornalisti » (1811) *Parere delle Commissioni I e VII;*

COSTA: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazioni ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (1814) *Parere della I Commissione;*

NAN: « Disciplina delle società tra professionisti » (1863) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

GAMBALE: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (2097) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE: « Modifica all'articolo 319 del codice penale, concernente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio » (2098) *Parere della I Commissione;*

SERENA: « Disposizioni in materia di accesso degli avvocati negli organici della magistratura » (2198) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

IV Commissione (Difesa):

MOLINARI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2287) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione dei cani e dei gatti » (2079) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

LA GRUA: « Istituzione della zona franca industriale di Ragusa » (2159) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ARMANI ed altri: « Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione » (2436) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

GRIGNAFFINI ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati » (711) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GRILLO: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di

diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (1891) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

VOLONTÈ e GIUSEPPE DRAGO: « Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle professioni di geometra e di perito industriale » (2225) *Parere delle Commissioni I, VI, VII e XIII.*

X Commissione (Attività produttive):

COSTA: « Istituzione di una casa da gioco a Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì » (1812) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCALTRITTI: « Disciplina dell'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2424) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

COSTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di tutela dei lavoratori nel settore dell'amianto » (1882) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1883) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARTINELLI e DIDONÈ: « Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di

trattenute sindacali » (1900) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI;*

PAOLO RUSSO: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 » (1971) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

TARANTINO: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche » (2143) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (2331) *Parere della I Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

PAOLO RUSSO e CESARO: « Disposizioni per il trattamento delle patologie che necessitano di terapie anticoagulanti » (1794) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COSSA: « Norme in favore dei pazienti stomizzati ed incontinenti » (1905) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PATRIA: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2465) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DI TEODORO: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2492) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

COSTA: « Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province » (1813) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BUONTEMPO: « Norme per agevolare le permutate di immobili a scopo di riordino fondiario » (2173) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

SERENA: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2314) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 21 marzo 2002

Sentenza n. 78 del 1°-21 marzo 2002

(doc. VII, 142)

con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, « condanna » la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che « può condannare » la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 o 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità, costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Perugia con l'or-

dinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).

alla II Commissione (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 38 del 25 febbraio-6 marzo 2002

(doc. VII, 136)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

alla XII Commissione (Affari sociali).

Sentenza n. 49 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 137)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 50 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 138)

con la quale:

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 17 giugno 1999.

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Sentenza n. 51 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 139)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Novara il procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

conseguentemente

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999.

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Sentenza articolo 52 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 140)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza il procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999.

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Sentenza n. 54 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 141)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 79 del 1°-21 marzo 2002

(doc. VII, 143)

con la quale:

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – collegio di controllo sulle spese elettorali – con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 15 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle formazioni politiche presenti nella campagna elettorale per le elezioni suppletive tenutesi il 18 giugno 2000 nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere del 18 marzo 2002, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini dei giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/1195/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 luglio 2001 e MOLINARI n. 9/1820/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 novembre 2001, concernenti misure a sostegno del settore zootecnico; agli ordini dei giorno in Commissione de GHISLANZONI CARDOLI ed altri n. 0/1984/XIII/1 e SEDIOLI ed altri n. 0/1984/XIII/10, accolti dal Governo nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 28 novembre 2001, concernenti agevolazioni fiscali per le imprese agricole; alla risoluzione in Commissione MISURACA ed altri n. 7/00051, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) l'11 dicembre 2001, concernente la salvaguardia dei prodotti a denominazione protetta.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale » (2523).

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di segretario della conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Riccardo CARPINO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Carla RABITTI BE-

DOGNI a componente della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (29).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lamberto CARDIA a componente della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (30).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del tenente generale Pietro SOLAINI alla carica di vicepresidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (31).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Cesare PATRONE a presidente dell'ente parco nazionale della Maiella (32).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese per la giustizia (93).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 maggio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 aprile 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 febbraio 2002, alla pagina 7, seconda colonna, dalla decima all'undicesima riga, le parole: « Il ministro dell'economia e delle finanze » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Il Presidente del Comitato per l'euro ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 marzo 2002, alla pagina 3, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole « 21 febbraio 2002 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 21 marzo 2002 ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1064 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2002, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI FINALIZZATE A SUPERARE LO STATO DI CRISI PER IL SETTORE ZOOTECNICO, PER LA PESCA E PER L'AGRICOLTURA (APPROVATO DAL SENATO)
(2516)**

(A.C. 2516 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: « decreto-legge n. 1 del 2001 », l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: « Agenzia », riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi

dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.

5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile — 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

ARTICOLO 2.

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

ARTICOLO 3.

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.

2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 4.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.

3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.

4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella, Allegato B, numero 21-*bis*, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e della pesca ».

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco ».

ARTICOLO 6.

1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del

decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2516 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« ART. 1. – *(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).* – 1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto – approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale – regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.

4. Il pagamento delle indennità e dei contributi di cui ai commi 1, 7, 8 e 12 del presente articolo è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.

5. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30

aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

6. I materiali di cui al comma 5, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

7. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai *test* per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno 2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b*).

9. A decorrere dal 1° novembre 2002, per assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 ottobre 2002, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'en-

cefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

10. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 9, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

11. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

12. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

13. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

14. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 7, 8, 12 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute

dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

15. Il riparto dell'importo di cui al comma 14 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«ART. 3-bis. — (Contratto di affitto di quota non utilizzata). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002”.

ART. 3-ter. — (Interventi per la bufala italiana). — 1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; va altresì tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione

delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della salute, definiscono piani straordinari di intervento che possono derogare, fino ad un massimo di sei anni, alle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffuse, nelle regioni interessate.

ART. 3-*quater*. — (Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388). — 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e di indennizzo" ».

All'articolo 4:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale".

5-*ter*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508,

le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1994".

5-*quater*. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea.

5-*quinquies*. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per essere destinate alla garanzia delle iniziative previste dai regolamenti (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, e n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, nonché dalle misure previste dalla normativa nazionale e regionale in favore del settore.

5-*sexies*. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma 5-*quinquies*, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n. 119.

5-*septies*. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/

1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni »;

è inserita la seguente rubrica:

« *(Disposizioni in materia di programmazione e intervento nazionale nel settore della pesca)* ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo »;

è inserita la seguente rubrica:

« *(Riconoscimento del diritto di prelazione su immobili già di proprietà dello Stato destinati ad uso agricolo)* ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del 2000.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quinquies. All'articolo *5-bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge".

1-sexies. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti »;

è inserita la seguente rubrica:

« *(Rinegoziazione di mutui onerosi a favore di imprese agricole)* ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«ART. 6-bis. — (Garanzie a favore di cooperative agricole). — 1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

ART. 6-ter. — (Ulteriori interventi per il patrimonio idrico nazionale). — 1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6-quater. — (Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000). — 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agri-

coli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza”.

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 6-quinquies. — (Centri autorizzati di assistenza agricola). — 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: “che svolgono servizi analoghi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e da cooperative formate da agricoltori o produttori”.

ART. 6-sexies. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà). — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

“ART. 121. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà). 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla

Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002".

ART. 6-septies. — (*Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994*). — 1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis,".

3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

4. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.

5. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

ART. 6-octies. — (*Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta*). — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura »;

è inserita la seguente rubrica:

« (Copertura finanziaria) ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (*Lotta agli incendi boschivi*). — 1. A decorrere dall'anno 2002, per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di

euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 7-ter. — (*Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione*). — 1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"1-bis) Consorzio interregionale Basso Livorno per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

1-ter) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

1-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

5. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 4 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.

6. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono

iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA".

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 7-*quater*. — (*Interventi per il settore bieticolo-saccarifero*). — 1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 — Interventi nel settore agricolo e forestale — capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE ».

All'articolo 8 è inserita la seguente rubrica:

« (Entrata in vigore) ».

(A.C. 2516 — Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina*).

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,

1. 1. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sotto il controllo aggiungere la seguente: diretto.

1. 2. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: la distruzione.

1. 3. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.

1. 4. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 ottobre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 166.974.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 45.780.000.

1. 5. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: euro 146 fino a: euro 486 con le seguenti: euro 200 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 700.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 191.092.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 69.897.000.

1. 6. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.

1. 7. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.

1. 8. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di distribuzione dei materiali è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del contributo complessivo previsto nelle lettere *a)* e *b)* relativamente al materiale distrutto negli impianti ubicati in ciascun comune.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 162.316.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 41.122.000.

1. 9. Nannicini, Borrelli, Sedioli, Preda, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

1. 10. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere le seguenti: , ove costituita e riconosciuta,

1. 11. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Ruggieri, Meduri.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere la seguente: anche.

- 1. 12.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- 1. 13.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: Bolzano con le seguenti: Con circolare AGEA.

- 1. 14.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 12,919 milioni con le seguenti: euro 10,919 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:

9. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui

e le imprese di raccolta, di trasporto, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2002, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il trasferimento al consorzio di un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli indicati nel precedente periodo.

- 1. 15.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio, Franci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. A partire dal 1° ottobre 2001 all'allevatore di ovi-caprini, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità, nella misura massima di 75 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a 12 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 50

euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovini-caprini cui è stato imposto l'abbattimento.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato in 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 16. Sedioli, Preda, Rava, Marcora.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presenti in azienda aggiungere le seguenti: , nonché agli allevatori di capi bovini danneggiati dalla presenza della Blue Tongue,

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.

1. 17. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: massima di 413 euro con le seguenti: di 413 euro.

1. 18. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , che non contribuisce alla formazione di reddito,

1. 19. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: in proporzione fino a: otto mesi.

1. 20. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo massimo pari a otto mesi.

1. 21. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: massima di 310 euro con le seguenti: di 310 euro.

1. 22. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: 310 euro per capo aggiungere la seguente: abbattuto.

1. 23. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.274.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.

1. 24. Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggeri, Meduri.

Sopprimere il comma 9.

1. 5. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse di tale fondo vengono ripartite fra le diverse regioni e provincie autonome sulla base delle differenti esigenze territoriali. Le amministrazioni regionali sono responsabili delle attività di smaltimento sul proprio territorio e svolgono tale servizio attraverso l'emanazione di appositi bandi di gara rivolti alle imprese di smaltimento.

- 1. 26.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Sopprimere il comma 10.

- 1. 27.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di monitoraggio sul territorio nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob, della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché per assolvere ai maggiori compiti di profilassi nazionale ed internazionale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per coprire le carenze in organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante l'indizione di un concorso speciale per titoli ed esami riservato al personale medico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia prestato servizio per almeno trecentosessantacinque giorni presso lo stesso Ministero.

- 1. 28.** Marcora, Santino Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri, Meduri.

Al comma 13 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle compe-

tenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge. Il Ministro medesimo, entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari una analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001 n. 49. Il Ministro della salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

- 1. 29.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al libro secondo, capo II, del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l'articolo 444 è aggiunto il seguente:

« ART. 444-bis. (*Macellazione e commercio illegali di carni*). — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in

stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 50.000. ».

- 1. 30.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 14, dopo le parole: per lo stoccaggio aggiungere le seguenti: e per la distruzione.

- 1. 31.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Per l'effettuazione dei test di diagnosi rapida per la BSE previsti dalle norme vigenti da parte degli istituti zooprofilattici per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono stanziati sessanta milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 212.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 91.530.000.

- 1. 32.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Per tutto l'anno 2002 gli oneri relativi all'esecuzione dei test anti BSE sono a carico dello Stato.

- 1. 33.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di programmazione e intervento nazionale nel settore della pesca).

Sopprimere il comma 5-ter.

- 4. 1.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Sopprimere il comma 5-quater.

- 4. 2.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli stessi fini sono mantenute in capo al Consorzio unitario per la promozione e valorizzazione dei prodotti ittici ed all'Osservatorio unitario tecnico-biologico le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per essere destinate all'esecuzione di ulteriori iniziative negli stessi settori di intervento.

- 4. 3.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Al comma 5-sexies, sostituire le parole da: al comma 5-quinquies, fino a: stesse finalità con le seguenti: ai due commi precedenti, sono assegnate per le stesse finalità, e ripartite in egual misura tra i consorzi di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies,

- 4. 4.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-octies. Per superare la crisi della pesca professionale con reti derivanti, con

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-nonies. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni in favore dell'associazionismo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-decies. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-undecies. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca, sono altresì destinate a finanziare le misure di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

5-duodecies. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

5-terdecies. All'onere derivante per l'attuazione del comma 5-*octies*, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede ai sensi dell'articolo 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/99, del 17 dicembre 1999.

5-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5. Rava, Franci, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

ART. 6.

(Rinegoziazione di mutui onerosi a favore di imprese agricole).

Al comma 1-quinquies, capoverso 3, dopo le parole: agli imprenditori agricoli a titolo principale, aggiungere le seguenti: , agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio.

6. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni.

ART. 6-sexies.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

Al comma 1, capoverso ART. 121, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: A valere sui limiti di impegno di cui al presente comma possono altresì essere conferiti capitali e estinte esposizioni debitorie, nell'ammontare strettamente necessario al ripristino della redditività, attraverso mutui che godano di contributi in conto capitale che possono anche corrispondere alle intere rate di capitale ed interessi di ammortamento quindicennale a tasso di riferimento della somma erogata in capitale o ad estinzione totale o parziale di debiti. L'erogazione dei contributi di cui al periodo precedente non cessa in nessun caso, compresa la liquidazione o il fallimento dell'impresa da ristrutturare.

6-sexies. 1. Preda, Sedioli, Rava, Marcora.

ART. 6-septies.

(Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994).

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dei centri di servizi delle associazioni nazionali della pesca.

6-septies. 1. Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

ART. 6-octies.

(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta).

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies. — 1. In favore delle Regioni Basilicata e Puglia è riconosciuto lo stato di calamità naturale a causa della siccità.

6-octies. 01. Molinari.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla legge 8 novembre 2000 fino a: n. 448 con le seguenti: in relazione all'Agenzia delle entrate dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Sandi, Stramaccioni, Turco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328 con le seguenti: decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

7. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Stramaccioni, Franci, Sandi, Oliverio, Turco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

ART. 7-ter.

(Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l-quinquies) Ente irrigazione Puglia Lucania Irpinia per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.

7-ter. 1. Molinari.

(A.C. 2516 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-octies. Per superare la crisi della pesca professionale con reti derivanti, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-nonies. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni in favore dell'associazionismo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-decies. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pe-

sche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-undecies. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca, sono altresì destinate a finanziare le misure di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

5-duodecies. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

5-terdecies. All'onere derivante per l'attuazione del comma 5- *octies*, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede ai sensi dell'articolo 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/99, del 17 dicembre 1999.

5-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5. Rava, Franci, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

ART. 6-*octies*.

(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta).

Dopo l'articolo 6-*octies*, aggiungere il seguente:

ART. 6-*nonies*. — 1. In favore delle Regioni Basilicata e Puglia è riconosciuto

lo stato di calamità naturale a causa della siccità.

6-*octies*. 01. Molinari.

(A.C. 2516 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2516 — Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che:

con riferimento alle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa utilizzate dal provvedimento a copertura di taluni oneri derivanti dalla sua attuazione, nel corso dell'esame del provvedimento il Governo, pur avendo assicurato che le risorse impiegate sono effettivamente disponibili e tali da poter essere destinate a finalità difformi rispetto a quelle previste dalle originarie autorizzazioni, non ha tuttavia fornito indicazioni dettagliate circa i programmi e gli interventi di spesa previsti dalla legislazione vigente al cui perseguimento occorre rinunciare come conseguenza dei definanziamenti recati dal testo; tale prassi — pur non compromettendo la conformità delle modalità di copertura all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — non consente una valutazione compiuta e si-

stematica dell'utilizzo delle risorse pubbliche, circostanza ripetutamente rilevata anche dalla Corte dei conti;

appaiono altresì auspicabili per il futuro chiarimenti più puntuali in ordine alla neutralità sul fabbisogno dell'impiego delle disponibilità di contabilità fuori bilancio per finalità di copertura

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 e 1.6 Rava, 1.9 Nannicini, 1.16 Sedioli, 1.17, 1.20, 1.21, 1.24, 1.25 e 1.26 Rava, 1.28 Marcora, 1.32 e 1.33 Rava, 4.5 Rava, 6-*octies*.01 Molinari, 7.1 Rava, 7-*ter*.1 Molinari, 7.2 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001220